

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Contratto

Oggetto

determinabilità

dinamica

Il Giudice GENOVESE FRANCESCO ANTONIO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da

[REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa agricola individuale [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED] domiciliato c/o Avv. [REDACTED]

[REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED], domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED],
che la rappresenta e difende con l'avv. [REDACTED],

OPPOSTO

Rilevato che la sig.ra [REDACTED] titolare [REDACTED], ha
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] rilasciato dal Tribunale di
Prato, con cui la [REDACTED] le ha ingiunto di pagare la somma
di €. 4.779,32, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al
contratto di prestazione d'opera e fornitura di etichette adesive in bobina da applicare
alla selezione di vini prodotti dall' [REDACTED];

che, a sostegno dell'opposizione, il [REDACTED] ha dedotto di aver ordinato
etichette su stampa, autoadesive, alla società opposta che le avrebbe fornite con
qualità e difetti talmente pronunciati da dover sospendere il pagamento e chiedere la
risoluzione contrattuale per il grave inadempimento della società opposta nonché la
sua condanna al risarcimento dei danni provocati da tale comportamento (il mancato
guadagno per una fornitura di vino che sarebbe stata annullata dall'ordinante, le spese
sostenute per la ricerca di un nuovo fornitore di etichette e le perdite commerciali e di
immagine);

che la [REDACTED] si è costituita chiedendo il rigetto
dell'opposizione e delle domande risarcitorie, con vittoria di spese;

che la causa è stata istruita con prove testimoniali e CTU e, all'esito, sulle conclusioni di cui al verbale di causa, è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Considerato che le parti affermano, concordemente, di aver stipulato un contratto per la fornitura di etichette autoadesive da apporre sulle bottiglie di vino prodotte dall' [REDACTED] e destinate anche all'esportazione;

che, tuttavia, le parti si sono limitate a concordare soltanto quanto sopra senza stabilire alcun protocollo di lavoro né dettagliato il contenuto dell'accordo contrattuale, come entrambe ammettono, chiedendo di ricostruire tale accordo per il tramite di prove orali scarsamente affidabili, perché tendenti ad avvalorare le opposte ricostruzioni, con ricordi sbiaditi e poco verificabili (si veda il contenuto delle dichiarazioni reso dai testi escussi);

che, infatti, come ha potuto verificare il CTU (v. *Relazione* 2012), tutte e due le parti in causa hanno disatteso le regole poste a presidio del sistema di gestione relativo ai processi produttivi di propria pertinenza che, per essere condotti a regola d'arte, avrebbero dovuto osservare quelle norme UNI EN ISO 9001:2008, con particolare riferimento alle fasi del riesame dei requisiti del prodotto e della tenuta sotto controllo del processo di produzione;

che, proprio in difetto di tali accordi, allo stesso CTU ed a questo Giudicante non è stato possibile determinare quale sia stato <<l'effettivo incarico>> che l'azienda [REDACTED] ha affidato all' [REDACTED]

che tale *deficit* di contenuto contrattuale non può essere inteso come mancanza di un vero e proprio accordo, di modo che il contratto si palesi come del tutto inesistente, in quanto questo – nelle sue linee embrionali – ha avuto una certa consistenza (la stampa di etichette aventi – come caratteristica – quella contenuta negli esemplari di cui ai fogli dal n. 4 e ss. della prod. di parte opponente), ma essa non appare sufficiente ai fini del giudizio di validazione ai sensi dell'art. 1346 c.c.;

che, infatti, trattandosi di un oggetto a verifica diacronica e, per così dire, in sé medesimo proceduralizzato (come accade, ad esempio, in tutte le attività a stampa, ove bozze e bozzetti costituiscono un indispensabile passaggio procedurale per la autorizzazione definitiva o "si stampi") sarebbe stato necessario, come ha ben chiarito il CTU, verificarne la corrispondenza ai *desiderata* della parte ordinante (desideri non espressi in modo oggettivo, ma rimasti nelle colorate intenzioni psicologiche del committente anche se ritenuti ben compresi dall'incaricato che, ovviamente ha avuto una sua diversa valutazione psicologica) senza che si siano approntati i processi di documentazione con la previsione e l'esame di evidenze oggettive nello sviluppo dell'ordine;

che, di conseguenza, come ha affermato il CTU, in base al rudimentale accordo contrattuale (per giunta, orale) ed alla sua mancanza di procedure e di criteri di controllo, non è possibile dire se il prodotto consegnato sia o meno conforme all'incarico effettivamente assegnato dall'azienda committente al produttore delle etichette;

che tale mancato controllo è emerso sia in fase di stampa sia in fase di etichettatura, ciò che avrebbe dato a ciascuna delle parti il potere-dovere di sospendere le operazioni rispettive e di porre in essere le necessarie azioni correttive;

che il difetto in esame, tuttavia, non può dirsi attinente alla fase funzionale-sinallagmatica dell'accordo (ovvero alla sua verifica *ex post*, sulla base di un già certo e definito contenuto contrattuale) ma alla stessa fase genetica del negozio, caratterizzato dalla mancata determinazione e determinabilità dell'oggetto

contrattuale, per l'omessa previsione di procedure concordate di controllo dell'oggetto richiesto in produzione e della sua corrispondenza al modello predisposto dal committente;

che, infatti, quest'ultimo essendo preso in considerazione a fini imitativi, su supporti materiali di diversa natura e nella impossibilità di una perfetta riproduzione (che avrebbe richiesto gli stessi tipi di supporti materiali, per definizione diversi, inchiostri, macchinari, ecc.) ben difficilmente sarebbe stato identico al paradigma (che in tal modo, lungi dall'apparire come un dato certo e definitivo, viene a considerarsi come una ipotesi astratta ma anche alquanto nebulosa) e, perciò, avrebbe richiesto la individuazione di momenti di verifica e di criteri dirimenti delle eventuali difformi valutazioni;

che, insomma, la mancata predisposizione di meccanismi e regole di controllo, sul tipo delle norme richiamate dal CTU (o di altre simili buone pratiche) comporta, ad avviso di questo Giudice, un giudizio negativo sulla determinazione e determinabilità dell'oggetto del contratto con la conseguente affermazione di nullità dell'accordo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418, comma 2 e 1346 c.c.;

che, in conseguenza di tale officioso rilievo (cfr. sul punto della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ipotesi di impugnativa negoziale il recente *revirement* della Cassazione, Sez. Un. 4 settembre 2012, n. 14828), vanno respinte tutte le domande proposte dalle parti (la domanda di risoluzione contrattuale e di condanna dell'esecutore incaricato dell'opera, per i danni subiti dall'azienda committente che aveva dovuto far uso delle etichette assunte come non conformi al paradigma e la condanna del committente al pagamento della somma oggetto di monitorio), non senza aver revocato il DI opposto e compensato le spese relative alla fase monitoria ed a quella in esame, ivi incluse le spese di CTU, essendo la mancanza di determinazione o determinabilità dell'oggetto la causa degli equivoci posti a base delle opposte domande giudiziali ma comune alla responsabilità delle stesse.

PQM

Revoca il decreto ingiuntivo opposto, respinge la domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni proposta dall'opponente [REDACTED] nei riguardi dell' [REDACTED] respinge altresì la domanda di condanna dell'opponente [REDACTED] introdotta dall' [REDACTED] con la compensazione di tutte le spese giudiziali (del giudizio monitorio e di questo odierno) nonché di quelle di CTU, tra le medesime parti. Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12 febbraio 2013 dal PI sottoscritto.

Francesco Antonio Genovese